



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 3692/2025 del 18/04/2025
Protocollo: 76144/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 10.11/2024/831
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: DMETAL S.R.L.S. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN CORMANO (MI), VIA CIMABUE N. 18. NUOVA AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/06, SU IMPIANTO ESISTENTE. SAUR376201. N. CGR: MI086012.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_82194_2025.pdf*

c1c6e2bffb19829e64965b97af3dbe2a02de8aa08148205aa708d9287caeac7

Allegato 1 *prescrizionigenerali.pdf*

f5e1bdecf365dae1f0a7b715be07f78a27ddaa9e1d4a651896882cf2a66f5232

Allegato 2 *294504-DMETALpassaggioaproceduraordinaria.pdf.p7m*

33511f1d6131759c2535bd634831a3b08d117ae6e78fb04eb89bd7537f18b85a

Allegato 3 *346335-Tavola03_Statodiprogettorev02.pdf.p7m*

df9935da440324b56b538319d5d282279388dde783462af622d3db937fb9e01b

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2024/831

Oggetto: DMETAL S.r.l.s. con sede legale ed insediamento in Cormano (MI), Via Cimabue n. 18. Nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, su impianto esistente. SAUR376201. N. CGR: MI086012.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 20/11/2024 (prot. n. 198340), l'Impresa DMETAL S.r.l.s. - con sede legale ed insediamento in Cormano (MI), Via Cimabue n. 18 - ha presentato istanza di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, su impianto esistente;
- con nota del 3/02/2025 (prot. n. 21061) la suddetta istanza è stata perfezionata, su richiesta di documentazione integrativa del 19/12/2024 (prot. n. 220302);
- in data 5/02/2025 (prot. n. 22815) è stato avviato il procedimento;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- con nota del 10/04/2025 (prot. n. 69419) il Parco Regionale delle Groane, ha trasmesso il "Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza" recante esito positivo;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 20/02/2025 (prot. n. 33963) ha comunicato l'archiviazione allo scarico in pubblica fognatura vista l'assenza di scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia in rete fognaria pubblica;
 - l'ATS Milano in data 4/03/2025 (prot. n. 42311), ha comunicato che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto. *L'impresa dovrà garantire una costante manutenzione della pavimentazione, dar seguito agli adempimenti di cui ai regolamenti Reach e CLP e relativamente alla tutela e salute dei lavoratori deve essere rispettato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 81/2008;*
 - il Comune di Cormano, in data 10/03/2025 (prot. n. 45794), ha comunicato per quanto di competenza di esprimere parere favorevole all'intervento;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, in data 23/01/2025, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a € **1.781,00.=** (ricevuta del versamento pervenuta in data 3/02/2025 prot. n. 21061);

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa DMETAL S.r.l.s. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in € **32.675,68.=** calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 4.415,50.= (250 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 7.064,80.= (40 mc x € 176,62);
- recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.250 t/anno (5 t/g), pari a € 21.195,38.=;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle *"Risultanze dell'istruttoria"* del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 17/04/2025 (prot. n. 75476) che unito al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa DMETAL S.r.l.s., con sede legale ed insediamento in Cormanò (MI), Via Cimabue n. 38, **l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti su impianto esistente**, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 17/04/2025 (prot. n. 75476) e alla configurazione di cui agli elaborati grafici: *"Planimetria generale, sezioni e prospetti - stato di progetto - tav. n. 3 Rev. 2/2025 - 19 novembre 2024"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **17 aprile 2035**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
4. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori con contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
5. è determinato in € **32.675,68.=**, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa DMETAL S.r.l.s. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4;
6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
7. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5;
8. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
9. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione; decorsi tali termini, l'autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

10. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

11. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

12. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

13. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

14. dalla data di notifica dell'attestazione di cui al punto 4 e/o dall'accettazione della garanzia finanziaria la Società DMETAL S.r.l.s. non potrà più esercitare l'attività di gestione rifiuti, ai sensi della comunicazione di cui all'art. 216 del 27/01/2023 (prot. n. 13936);

15. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

16. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;

17. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa DMETAL S.r.l.s.: dmetalsrls@pec.it;
- Comune di Cormano: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it;
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01241199547657;

€3,00: 01230700272654; 01230700272643; 01230700272632;

Fascicolo 10.11/2024/831

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: DMETAL S.r.l.s. con sede legale ed insediamento in Cormano (MI), Via Cimabue n. 18. Nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI086012
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR376201
CIn (Codice Insediamento)	54726
RAGIONE SOCIALE	DMETAL S.r.l.s.
C.F./P.IVA	11729520962
SEDE LEGALE	Cormano (MI), Via Cimabue n. 18
SEDE OPERATIVA	Cormano (MI), Via Cimabue n. 18
CODICE ATECO	38.32.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 15
Mappale	n. 28
WGS84 utm x	513283
WGS84 utm y	5042820
Via/Piazza/Località	Via Cimabue n. 18
Comune	Cormano
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☒ Nuovo impianto ☐ Rinnovo/riesame ☐ Modifica

Attività/processi	☐ Autodemolizione (R12, R13, R4) ☒ X Recupero (R12, R4) ☐ Miscelazioni (R12) ☐ Smaltimento (D13, D9) ☐ End of Waste “caso per caso” (R3, R4, R5) ☒ X R13 ☒ X D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 250 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì e il sabato mattina solo per la raccolta e lo stoccaggio

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 20/11/2024 (prot. n. 198340) e completata in data 3/02/2025 (prot. n. 21061) su richiesta di documentazione integrativa del 19/12/2024 (prot. n. 220302);
- 3.2** Avvio del procedimento il 5/02/2025 (prot. n. 22815) con sospensione al 10/04/2025 (prot. n. 69419) per trasmissione di documentazione integrativa;
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.: non espletata perchè trattasi di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, su impianto esistente che effettua operazioni R4-R12-R13-D15 (su rifiuti non pericolosi) non soggetto alla predetta procedura (ai sensi dell'allegato III alla parte II del D.lgs. 152/06);
- 3.4** Conferenza di servizi: indetta in modalità asincrona con richiesta dei pareri agli Enti con nota del 5/02/2025 (prot. n. 22815);
- 3.5** Parere A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza: non è stato chiesto come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- 3.6** Il Parco delle Groane con nota del 10/04/2025 (prot. n. 69419) ha trasmesso la conclusione della procedura di V.Inc.A.;
- 3.7** Sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi: Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data 20/02/2025 (prot. n. 33963), ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 4/03/2025 (prot. n. 42311) e Comune di Cormanico in data 10/03/2025 (prot. n. 45794).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 375 mq in un capannone chiuso e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “*Planimetria generale, sezioni e prospetti - stato di progetto - tav. n. 3 Rev. 2/2025 - 19 novembre 2024*”.

Presso l'impianto sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- pesa;
- pelacavi;
- cesoia;
- attrezzatura minuta di vario genere;
- caricatore semovente,
- carrello elevatore.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R4), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 (UE) n. 715/2013. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da

rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.1 volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.1.1 conferiti da terzi:

5.1.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 250 mc;

5.1.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 40 mc;

5.2 i quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono pari a 5 tonnellate/giorno e 1.250 tonnellate/anno;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	A - C	X	X	X
100210	scaglie di laminazione	A - C	X	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami di ferro, acciaio e ghisa)</i>	A - C	X	X	X
100899	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe)</i>	A - C	X	X	X
110501	zincio solido	A - C	X	X	
110599	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe)</i>	A - C	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	A - C	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	A - C	X		
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	A - C	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	A - C	X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente ai cascami di lavorazione di ferro, acciaio, ghisa e metalli non ferrosi o loro leghe)</i>	A - C	X	X	X
150104	imballaggi metallici	A - C	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquido	A - C	X	X	X
160117	metalli ferrosi	A - C	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	A - C	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	A - C	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	A - C	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	A - C	X	X	X
170402	alluminio	A - C	X	X	X
170403	piombo	A - C	X	X	
170404	zincio	A - C	X	X	
170405	ferro e acciaio	A - C	X	X	X
170406	stagno	A - C	X	X	
170407	metalli misti	A - C	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A - C	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A - C	X	X	X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	A - C	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A - C	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A - C	X	X	X
191202	metalli ferrosi	A - C	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	A - C	X	X	X
200140	metallo	A - C	X	X	X

6. END OF WASTE

6.1 Presso l'Impianto non si ottengono End of Waste "caso per caso";

6.2 Presso l'impianto si producono End of Waste ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013.

7. MISCELAZIONI

7.1 Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X
150102	imballaggi di plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 La richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano, al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata:

9.1.1 alla predisposizione del corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e nella relativa autorizzazione;

9.1.2 alla trasmissione della comunicazione di fine lavori, da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.T.S. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente allegato e nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso.

9.1.3 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

- 9.1.4** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 9.1.5** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 3/09/2021 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 9.1.6** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi così come dichiarato con dichiarazione del 20/11/2024 (prot. n. 198340);
- 9.2** il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a)** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b)** per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 9.3** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 9.4** l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;
- 9.5** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4), di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito delle EoW, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria generale, sezioni e prospetti - stato di progetto - tav. n. 3 Rev. 2/2025 - 19 novembre 2024*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.6** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

- 9.7** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 9.7.1** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 9.7.2** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 9.7.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 9.7.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
 - 9.7.5** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 9.8** l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 9.9** fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, l'Azienda deve inoltrare almeno all'ARPA, territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 9.10** nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate all'ARPA, al territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
- 9.11** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 9.12** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 9.13** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 9.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

EoW Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013

- 9.15** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 9.16** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il

proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

- 9.17** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 9.18** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

VARIE

- 9.19** l'impianto potrà accettare rifiuti urbani ma, nel caso di rifiuti urbani di origine domestica conferiti da soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, dovrà comunicare al Comune di residenza di ogni singolo utente da cui ha ritirato rifiuti, le quantità complessive conferite da cittadini di tale comune in un anno, suddivise per tipologia di rifiuto in base ai codici EER, al fine di consentire alla municipalità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 189 comma 3 del d.lgs. 152/06, in merito alla comunicazione annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei dati relativi alla raccolta differenziata;
- 9.20** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.21** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 9.22** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.23** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.24** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 9.25** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

10.1 Si ricorda:

- che l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);
- quale utile strumento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snambiente.it.

Fascicolo 10.11/2024/831

Pagina 8



- 10.2** L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

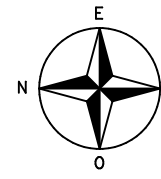
Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Technical drawing of a building section. The drawing shows a cross-section of a structure with a sloped roof. The roof is supported by a series of vertical columns. The interior space is divided into two main areas. The left area has a flat floor and a wall with a height dimension of 2.65. The right area has a sloped floor and a wall with a height dimension of 6.00. The floor level is marked with a dimension of -0.00. The drawing includes various structural details such as columns, beams, and roof trusses.

Technical drawing of a building section. The drawing shows a room with a sloped roof. A vertical dimension line on the left indicates a height of 6.00. The floor level is marked with a horizontal line and the label +0.00. The roof is shown with a series of wavy lines indicating its profile. The walls are represented by solid lines, and the floor is shown with a hatched pattern.

This architectural elevation drawing shows a building facade with a repeating gabled roof structure. The facade is divided into several vertical sections. From left to right, there is a section with a brick base and a window with vertical bars, followed by a section with a brick base and a window with horizontal bars. The central part of the facade features a large, plain door with a small rectangular window. To the right of the door is another section with a brick base and a window with vertical bars. The entire facade is topped with a series of gables, and the roofline is indicated by a series of parallel lines.

[illegible]

Area	Descrizione	Operazioni	EER	mq	mc	nt
A	Conferimento	R13	520110 - 520120 - 102399	28	5	
			103880 - 110100 - 110389			
			120100 - 120102 - 120103			
			120104 - 120109 - 120114			
B	Pesatura		160102 - 160216 - 170401	6		
			174603 - 174604 - 174605			
			174607 - 174608 - 174607			
			170401 - 180102 - 180116			
C	Stoccaggio	R13	190101 - 190102 - 190102	24	245	2
			190103 - 190105 - 190105			
			190106 - 190106 - 190106			
			190107 - 190107 - 190107			
D1	Recupero	R12/R4	103899 - 110101 - 110389	70		
D2	Recupero	R12/R4	120100 - 120102 - 120103	13		
E	Stoccaggio EoW		520110 - 520120 - 102399	19		
			103880 - 110100 - 110389			
			120100 - 120102 - 120103			
			120104 - 120109 - 120114			
F	Stoccaggio rifiuti prodotti lavorati	R13/D15	160102 - 160216 - 170401	13	40	
			174603 - 174604 - 174605			
			174607 - 174608 - 174607			
			170401 - 180102 - 180116			
X	Stoccaggio rifiuti non pericolosi		190101 - 190102 - 190102	4		
			190103 - 190105 - 190105			
			190106 - 190106 - 190106			
			190107 - 190107 - 190107			

	perimetro impianto gestione rifiuti pavimentazione in cls
	delimitazione aree funzionali
	caditoia cieca per la raccolta di eventuali sversamenti
	viabilità
	divisori in cls

**Istanza di autorizzazione ai sensi dell' ex art. 208 del
D.Lgs. 152/06**

Planimetria generale, sezioni e prospetti - stato di progetto

03

02	03/02/2025	inserimento ingombro macchinari e aggiornamento tabella aree funzionali
01	17/01/2025	aggiornamento tabella aree funzionali
Rev. n.	data	aggiornamento



Per. Ind.
ALESSANDRO
CASLINI
N. 280

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.